



Atti n. 1.6.03\167-2020
s.c. Provveditorato

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b) D.lgs 50/2016 per la fornitura di Kit e reagenti distribuiti in esclusiva dalla società Life Technologies– Cig 85846873D2

Art. 1 – Oggetto

Questa Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”, in esecuzione della Determinazione n. 566DG del 23 dicembre 2020 invita a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di kit e reagenti distribuiti in esclusiva dalla ditta Life Technologies tenuto conto dei fabbisogni riportati nella “Tabella fabbisogni” (Allegato A).

Art. 2 - Durata del contratto

Il contratto, a partire dalla sua sottoscrizione, avrà durata di due anni.

La Fondazione si riserva, ai sensi dell’art. 106, c. 11 Dlgs 50/2016, il diritto di prorogare il contratto, alle medesime condizione economiche che verranno fissate a seguito della presente procedura, limitatamente al tempo necessario all’espletamento della nuova procedura per l’affidamento della fornitura di cui trattasi e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.

Qualora, durante la vigenza contrattuale dovessero essere attivate convenzioni A.R.I.A (Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) relative alla fornitura di cui trattasi, la Fondazione potrà recedere dal contratto senza alcuna pretesa da parte della società aggiudicataria.

Art. 3 Clausola di adesione in favore degli Enti aderenti al Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano

Durante il periodo di vigenza del contratto, gli Enti facenti parte del Consorzio in oggetto, costituito ai sensi della D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015, di seguito elencati:

- ASST Ovest Milanese
- ASST di Lodi
- ASST Fatebenefratelli Sacco
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
- ASST Nord Milano
- ASST Santi Paolo e Carlo
- ASST Rhodense
- ASST Melegnano e Martesana
- Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta
- Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico Milano
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Tr. G. Pini
- AREU

potranno affidare al soggetto aggiudicatario il servizio/fornitura oggetto della presente procedura alle condizioni definite ed ai prezzi offerti in gara, indipendentemente dalla loro partecipazione alla gara.

La durata di tali ulteriori affidamenti, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo rispetto a quello stipulato dalla Fondazione, non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario stipulato dalla stessa Fondazione. Si precisa che è facoltà della società aggiudicataria accettare l’adesione.



L’adesione da parte degli Enti sopracitati non potrà comportare un aumento complessivo superiore al 100% del valore di aggiudicazione del presente appalto.

Art. 2 – Importo dell’affidamento

L’importo biennale complessivo a base d’asta è di € 1.940.687,28 (unmilionenovecento-quarantamilaseicentottantasette/28) IVA esclusa.

Non essendo stati individuati rischi di natura interferenziale gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0 (Zero)

Il valore globale dell’appalto è di € 2.425.859,10 oltre IVA risultante dalla somma dei seguenti importi:

- € 1.940.687,28 oltre IVA (importo complessivo a base d’asta per la durata 24 mesi);
- € 485.171,82 oltre IVA (spesa massima stimata in caso di proroga per un periodo massimo di 6 mesi, alla società affidataria, ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.lgs 50/2016)

Non saranno ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sull’importo complessivo posto a base d’asta.

Il totale complessivo offerto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dalla presente lettera d’invito e degli oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente, che dovranno essere indicati specificatamente ai sensi dell’art. 26 commi 5 e 6 del D.L.gs. 81/2008.

Art. 4 - Modalità di partecipazione

L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, far riferimento all’Allegato “**Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL**”.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sistema informatico di acquisto della Regione Lombardia (Sintel) accessibile all’indirizzo www.aria.regione.lombardia.it, dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema.

Una volta ottenuta l’abilitazione potranno procedere con la qualificazione presso questa Fondazione IRCCS.

L’invito conterrà le indicazioni riguardanti le tempistiche della presente procedura nonché il link al sito della piattaforma SINTEL.

In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e dell’offerta economica dell’impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma SINTEL.

La Fondazione avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l’offerta.



In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma SinTel e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde: **800 116 738**, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Art. 5- Comunicazioni della procedura

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione provvisoria, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato “*Comunicazioni della procedura*” assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno di Sintel.

Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all’indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: Sintel utilizza per le comunicazioni una casella di Posta Elettronica Certificata (di seguito anche solo PEC), ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC.

In ogni caso, il Concorrente con la presentazione dell’offerta elegge quali domicili alternativi, tra loro non esclusivi, per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti:

- l’apposita area “*Comunicazioni della procedura*”;
- la casella di posta elettronica indicata al momento della Registrazione;
- la casella di posta elettronica dichiarata nell’offerta;
- il numero di fax;
- il proprio indirizzo di sede legale.

Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più dei suddetti recapiti del fornitore, a scelta e discrezione della Fondazione IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI.

Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.

Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002.

Art. 6 - Richiesta di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a Fondazione IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel e, in via alternativa, a provveditorato@istitutotumori.mi.it entro il perentorio termine di **7 giorni lavorativi** antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Relativamente alle la funzionalità della piattaforma SINTEL si invita a contattare l’**Help Desk al numero verde 800.116.738**

Le risposte ai quesiti più significativi verranno pubblicate sul sito internet della Fondazione, unitamente ad eventuali precisazioni sulla documentazione di gara.



In considerazione di quanto sopra, si invitano le imprese a voler consultare periodicamente il sito della Fondazione.

Art. 7 - Modalità di formulazione dell’offerta

L’offerta dovrà pervenire a mezzo piattaforma Sintel presso la s.c. Provveditorato della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”.

Al fornitore affidatario verrà richiesto, a mezzo piattaforma Sintel, il prezzo complessivo.

L’impresa che partecipa alla gara dovrà inserire nel sistema la propria offerta, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 22 gennaio 2021**.

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse a Fondazione IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- documentazione amministrativa;
- offerta tecnica;
- offerta economica;

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’**Help Desk al numero verde 800.116.738**, come riportato nella precedente sezione.

→ **Documentazione amministrativa**

Il concorrente dovrà inserire la documentazione amministrativa di seguito elencata allegata in un unico file “.Zip” (o equivalente) nell’apposito campo “requisiti amministrativi”.

Ciascun file prodotto dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa o procuratore mentre non è necessario firmare digitalmente il file .zip che li raccoglie. Per ciascun soggetto firmatario dovrà inoltre essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

La documentazione richiesta è la seguente:



a) Copia scansionata, corredata dal documento di identità del sottoscrittore, dei seguenti modelli compilati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa o procuratore (andrà allegata copia, conforme all'originale, della relativa procura):

1. Domanda di partecipazione (**Allegato 1**);
2. Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (**Allegato 2**);
3. Dichiarazione sostitutiva (**Allegato 3**).

In caso di RTI e/o Consorzi dovrà essere riportata l'indicazione delle Imprese a cui sarà demandata l'esecuzione della fornitura in caso di affidamento, specificando le parti di fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché dichiarazione d'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo. Se già costituiti allegare mandato con rappresentanza.

b) Copia scansionata e firmata digitalmente (**dal soggetto firmatario dell'offerta e dall'istituto che emette la garanzia**) della garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta da presentarsi ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, a mezzo di polizza fideiussoria rilasciata da Istituto autorizzato, legittimato ad emettere fideiussione per la tipologia e l'importo richiesto, secondo le norme vigenti.

In alternativa la garanzia provvisoria potrà essere prodotta in originale e dovrà pervenire presso la s.c. Provveditorato della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori – Via Venezian n. 1- 20133 Milano, **entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell'offerta** (in quest'ultimo caso si invita la società offerente a darne evidenza all'interno della documentazione amministrativa caricata attraverso la piattaforma Sintel).

La polizza dovrà contenere, le seguenti clausole:

- operatività a semplice richiesta della Fondazione;
- versamento della somma garantita entro 15 gg. dalla richiesta;
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 Cod. civ.
- durata non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Ai sensi del comma 7 art. 93 D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon



footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Qualora la ditta sia in possesso di una o più delle certificazioni suddette, è tenuto a produrne copia, contestualmente alla cauzione, e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di conformità all'originale.

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto.

- c) Copia scansionata e firmata digitalmente (**dal soggetto firmatario e dal fideiussore**) della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, recante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di affidamento, la garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all'art. 103 del citato decreto.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento d'impresе, l'impegno deve essere necessariamente prestato sia per l'impresa capogruppo designata, sia per la/e mandante/i, ossia a tutte le imprese associande; in caso di Consorzio l'impegno deve essere necessariamente prestato al Consorzio considerato nel suo complesso.

In alternativa l'impegno potrà essere prodotto in originale e dovrà pervenire presso la la s.c. Provveditorato della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori – Via Venezian n. 1- 20133 Milano, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell'offerta (in quest'ultimo caso si invita la società offerente a darne evidenza all'interno della documentazione amministrativa caricata attraverso la piattaforma Sintel).

- d) Copia scansionata del patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Allegato 4): il documento dovrà essere datato e firmato digitalmente per accettazione dal Legale rappresentante o procuratore. Per i Consorzi o i raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o al consorzio.

→ **Documentazione tecnica**

Il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione tecnica in un unico file “.Zip” (o equivalente) nell'apposito campo “requisiti tecnici” (2° step del percorso guidato “invia offerta”).

Ciascun file dovrà essere firmato digitalmente.

La documentazione richiesta è la seguente:



- a) Schede tecniche illustrative in lingua italiana, inclusive di tutte le informazioni tecniche necessarie alla loro valutazione. Nello specifico riguardo a:
1. esatta descrizione del materiale offerto, codice del prodotto, nome dell'Impresa produttrice e paese d'origine lo stabilimento di produzione e quant'altro previsto dalle norme in vigore, tipo di confezione proposta e numero dei pezzi per confezione, tipo e modalità di sterilizzazione, se del caso l'indicazione che il dispositivo è monouso. Per i dispositivi importati nella comunità per la distribuzione, l'etichettatura o l'imballaggio oppure le istruzioni per l'uso;
 2. le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;
 3. il periodo di sperimentazione adottato prima dell'introduzione sul mercato, la data di introduzione sul mercato e quella di introduzione sul mercato italiano;
 4. l'aderenza a norme nazionali e internazionali che ne definiscano qualità, specificità, sensibilità e sicurezza per l'operatore
 5. dichiarazione di distribuzione esclusiva di quanto offerto.
- b) Certificazioni ISO per quanto concerne la produzione e certificazione del possesso del marchio CE secondo quanto previsto dal D. Lgs. 46/97 e s.m.i.
- c) Dichiarazione dalla quale si evinca se l'impresa concorrente è produttrice o distributrice dei prodotti offerti. Nel caso in cui l'impresa rivesta la qualifica di rivenditore, è richiesta apposita attestazione in carta libera, della ditta rappresentata, atta ad assicurare la continuità della fornitura alle stesse condizioni di aggiudicazione, qualora per qualsiasi motivo l'aggiudicatario perda la qualifica di rivenditore.
- d) Catalogo completo dei prodotti.
- e) Dichiarazione di conformità dalla quale risulti anche la classe di appartenenza del prodotto per la specifica destinazione d'uso.
- f) Certificazioni di qualità dell'Impresa concorrente e certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti significative.
- g) Dichiarazione dalla quale risulti che la fornitura del/i lotto/i di riferimento risponde alle prescrizioni di sicurezza vigenti in base alle norme italiane o, in mancanza di queste, in base a norme europee o di riconosciuta validità e che nella fornitura sono comprese tutte le misure protezionistiche per gli operatori, previste dalla normativa vigenti.
- h) Descrizione dell'organizzazione del servizio di assistenza offerto (p.es. staff in Italia e/o in Europa, ubicazione del centro di riferimento, organizzazione del servizio, etc.) a cui verrà affidata la fornitura de/i lotto/i di riferimento.

Ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione complessiva dell'offerta presentata.

Si precisa che la documentazione tecnica sarà presa in esame esclusivamente per la verifica di conformità di quanto offerto con quanto richiesto dalla lettera d'invito.

Se dall'esame della documentazione tecnica si verificasse che l'offerta prodotta è difforme da quanto richiesto dalla lettera d'invito, la Fondazione procederà all'esclusione del concorrente.

→ **Offerta economica**

L'offerta economica dovrà pervenire esclusivamente a mezzo piattaforma Sintel (2° step del percorso guidato “invia offerta”, presente nell'interfaccia).

L'offerente dovrà inserire sulla piattaforma Sintel l'importo complessivo offerto (Iva esclusa),



comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza propri della ditta.

Dovrà essere inoltre allegato nell'apposito campo “**dettaglio prezzi unitari offerti**” un elenco dettagliato, firmato digitalmente, riportante:

- i singoli prezzi offerti che complessivamente concorrono alla definizione del prezzo offerto;
- il numero di CND.
- **oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente;**

Per favorire lo snellimento dell'iter procedurale le ditte offerenti potranno presentare in tale sede (offerta economica) le giustificazioni a corredo dell'offerta di cui all'art. 97, comma 5 D.Lgs n. 50/2016 attraverso la presentazione di una relazione analitica contenente gli elementi costitutivi dell'offerta presentata e recante le giustificazioni relative alle voci di prezzo e gli altri elementi di valutazione dell'offerta medesima.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzi ordinari l'offerta Economica dovrà essere firmato digitalmente da tutti i partecipanti.

Si precisa che:

- Il prezzo offerto dovrà essere valido per tutta la durata contrattuale;
- Gli importi dichiarati dovranno essere comprensivi di tutto quanto previsto dalla lettera d'invito e degli oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente, che dovranno essere indicati specificatamente.
- In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere o in caso di ricalcolo dei conteggi si considererà valida l'indicazione più favorevole per la Stazione appaltante.
- In caso di discordanza tra gli importi unitari riportati nel sopra citato elenco e il totale complessivo sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per la Fondazione.
- Nel caso di documentazione sottoscritta da parte di procuratore del legale rappresentante andrà allegata alla stessa copia, conforme all'originale, della relativa procura.
- L'offerta dovrà avere una validità di 180 gg. dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

L'affidamento sarà disposto con apposito provvedimento della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”.

Art. 8 Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti previsti dagli atti di gara, l'impresa concorrente dovrà indicare le parti della fornitura che si intendono eventualmente subappaltare a terzi (Allegato 5) da inserirsi tra la documentazione amministrativa.

La quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Si precisa che, ai sensi del comma 6 art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 citato, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione.



Art. 9 Garanzie e scadenze

I prodotti forniti dovranno, alla data della consegna, possedere un periodo di validità residuo, non inferiore ai 2/3 del periodo di validità totale.

L'esecuzione e la prosecuzione del contratto fino alla scadenza sono subordinate alla condizione che il materiale e la tecnica conservino un'efficacia ottimale e non siano superati da prodotti tecnicamente innovativi, sulla base della letteratura e dell'esperienza degli operatori, commercializzati da altre ditte produttrici.

Art. 10 Aggiornamento tecnologico

Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi kit o reagenti analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi prodotti dovranno essere proposti, alle medesime condizioni stabilite nella gara, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della Fondazione, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.

Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia richiesta dalla Fondazione, l'Impresa dovrà fornire le informazioni necessarie per il corretto utilizzo.

Art. 11 - Consegne materiale di consumo

L'Impresa riceverà dai Responsabili delle strutture delegate competenti, gli ordini delle quantità di merce che dovrà somministrare, senza fissare un importo minimo per l'evasione dell'ordine.

Le consegne in via ordinaria dovranno essere effettuate entro massimo 5 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento via fax dell'ordine.

Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, l'impresa dovrà prestarle immediatamente, entro 24 ore dal ricevimento via fax dell'ordine.

In caso di ritardata consegna, ove ricorrano gli estremi, l'Ente procederà direttamente all'acquisto sul libero mercato di uguali quantità e qualità delle merci richieste e non consegnate, addebitando al fornitore l'eventuale differenza di prezzo.

Il materiale dovrà essere consegnato a terra franco magazzino con i relativi documenti di trasporto secondo quanto espressamente indicato nell'ordine.

I reagenti, i calibratori e i controlli devono poter essere utilizzabili almeno 6 mesi dal momento della consegna al laboratorio. In caso contrario, l'accettabilità o meno della fornitura è a discrezione del laboratorio stesso che deve essere comunque preventivamente informato del problema da parte dell'ufficio preposto della ditta fornitrice.

Per la Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” il materiale dovrà essere consegnato al seguente indirizzo secondo quanto verrà indicato negli ordinativi di fornitura:

- Magazzino Generale Via Ponzio, 6 – 20133 Milano;
dal lunedì al venerdì (escluso festivi), dalle ore 8.30 alle ore 16.00

Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto, quand'anche effettuato per consegne urgenti.

L'impresa dovrà segnalare tempestivamente agli Enti aggregati comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche,...), comunicando contestualmente l'avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti.



Con uguale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti.

L'Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.

In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, l'Impresa dovrà comunicare entro 2 giorni dal ricevimento dell'ordine, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:

- numero d'ordine emesso dall'Azienda e descrizione dispositivo
- periodo previsto di indisponibilità
- causa dell'indisponibilità

Nelle situazioni di carenza sopra indicate l'Impresa dovrà inoltre preventivamente concordare con l'Azienda l'eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità e inviandone la scheda tecnica, la certificazione CE, la certificazione di conformità dell'Ente notificato, il numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici Ministeriale (ove previsto), il Codice CND e la dichiarazione di assenza di lattice.

Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e in particolare:

- data e numero di ordine;
- luogo di consegna della merce.

Nello stesso documento o in apposita scheda allegata dovranno inoltre essere specificati:

- lotto di produzione;
- data di scadenza;
- numero di confezioni consegnate per ogni lotto.

Ogni consegna, relativamente a una stessa tipologia di prodotto, dovrà appartenere a un unico lotto di produzione.

Art. 12 Imballo, confezione e trasporto

Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei dispositivi oggetto della presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da: esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche anche durante le fasi del trasporto.

Le singole confezioni di prodotti forniti devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute e riportare, tra l'altro, il relativo codice a barre leggibile dai comuni lettori ottici.

I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi del trasporto.

Il confezionamento deve essere tale da garantire il mantenimento della sterilità, ove previsto.

Gli imballi e i confezionamenti, all'esterno, dovranno riportare, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d'uso degli stessi, l'identificazione del lotto di produzione e la data di scadenza.

Gli imballi devono essere facili da movimentare e da immagazzinare, resistenti alla sovrapposizione e consentire un perfetto stato di conservazione dei beni.

I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentato e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.

In ogni caso gli aggregati non si considerano responsabili di eventuali danni subiti dai dispositivi nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell'effettiva



accettazione e presa in carico.

Eventuali pedane in legno, pallet o altro, utilizzati per il trasporto e la consegna dei prodotti dovranno essere ritirati dall'impresa a propria cura e spese nel momento in cui si renderanno disponibili.

Art. 13 Ricevimento della merce e verifiche di qualità

Al ricevimento della merce gli addetti al magazzino effettueranno le ricognizioni e le verifiche di qualità, misura, peso, quantità e conformità dell'etichettatura in relazione alla tipologia dei prodotti; ne rilasceranno ricevuta, formulando, nel caso di riscontrata difformità rispetto all'ordinato e/o alle condizioni del materiale, le eventuali osservazioni.

In caso di impossibilità di procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio, per la quantità degli articoli e/o per la consegna dei materiali tramite corriere, il ricevimento avverrà "con riserva di successivo controllo". Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emerga successivamente che la merce presenta qualche vizio, difetto o comunque non corrisponde ai requisiti prescritti, essa sarà contestata, via raccomandata A.R. o fax, entro otto giorni dal ricevimento. In questa ipotesi l'Impresa avrà il diritto di verificare, in contraddittorio con l'Ente, le condizioni dei prodotti in contestazione.

La comunicazione di contestazione interromperà i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino all'avvenuta sostituzione dei beni con altri rispondenti alle caratteristiche tecniche e alle quantità richieste dall'Ente. Detta sostituzione dovrà avvenire entro 48 ore, salvo particolari casi d'urgenza nei quali dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 24 ore.

Nell'attesa del predetto ritiro, le merci rimarranno a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell'Ente per tutti gli eventuali o ulteriori degradamenti o deprezzamenti che dovessero subire.

In caso di mancato ritiro entro il trentesimo giorno dalla data di segnalazione, la merce sarà rispedita al fornitore in porto assegnato a mezzo corriere.

Si precisa, tuttavia, in deroga a quanto precedentemente stabilito, che è facoltà dell'Ente contestare la merce consegnata non soltanto entro gli otto giorni successivi al ricevimento, ma anche successivamente a tale termine nei casi in cui, quando si proceda all'effettivo utilizzo, la merce palesi qualche difetto non rilevato all'atto della consegna.

L'Ente ha il diritto di ottenere la sostituzione della merce contestata entro sette giorni dalla segnalazione anche telefonica, salvo particolari casi d'urgenza nei quali la sostituzione dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 48 ore.

Qualora la merce somministrata venga accettata per esigenze urgenti, ma risulti non rispondente ai requisiti prescritti e, di conseguenza, di minor valore, la Fondazione ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione sul prezzo.

La merce dovrà pervenire in perfetto stato di conservazione; in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, dovrà essere garantito e adeguatamente documentato il mantenimento dell'intervallo di temperatura richiesto in modo continuativo in tutte le fasi del trasporto.

L'Impresa dovrà fornire una dichiarazione di presa visione dei luoghi di consegna da parte di un suo delegato, firmata dal Responsabile della struttura competente dell'Ente.

Per le operazioni di scarico del materiale l'Impresa è tenuta a provvedervi con mezzi propri (sponda idraulica, transpallett) e non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Azienda. Non verranno accettate consegne di materiali assemblati su bancali sovrapposti.

L'Impresa dovrà provvedere a trasmettere le modalità di consegna sopra indicate al corriere al



quale voglia eventualmente affidare l'attività di consegna delle merci.

Nel caso in cui l'Impresa non proceda alla sostituzione della merce contestata nei termini sopra indicati, l'Azienda potrà acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all'Impresa dell'eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Qualora la merce non conforme venga accettata solo per soddisfare esigenze urgenti, l'Azienda ne darà comunicazione all'impresa ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione sul prezzo.

Art. 14 - Assicurazioni e responsabilità della ditta

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad adottare, nel corso della gestione della fornitura, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati.

L'esecuzione delle attività oggetto del presente disciplinare e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dalla Fondazione.

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità penale e civile nell'esecuzione dei servizi affidati, ivi compresi le perdite e gli eventuali danni alle persone e alle cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte degli per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto, ivi compresi gli eventuali danni derivanti dal trattamento dei dati sensibili (privacy).

Il soggetto aggiudicatario, di conseguenza, esonererà la Fondazione da dette responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi richiesta di risarcimento correlata al presente servizio dovesse pervenire agli stessi.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore degli eventuali dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio in esame, di cui si richiede adeguata e formale prova, l'Affidatario dovrà stipulare:

- Polizza RCT/O, ovvero Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro, con massimale per la Sezione RCT non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro con sottolimita per persona di € 1.500.000,00.

La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto. L'appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamate. La Fondazione deve rientrare nel novero dei terzi.

- Polizza RC Prodotti, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (da presentarsi solo nell'ipotesi che l'aggiudicatario rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura uno dei seguenti ruoli:
 - A) Produttore
 - B) fornitore/distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs. - Codice del consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore)

Copia della polizza/e assicurativa dovrà essere presentata dall'Aggiudicatario prima della stipula del contratto.

La Fondazione si riserva pertanto il diritto di visionare, a semplice richiesta, preventivamente la



copia integrale della polizza e accettare e/o richiedere precisazioni/integrazioni alle condizioni contrattuali in essa contenute.

La polizza dovrà risarcire integralmente i terzi, ed eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente rimborsate dall'Aggiudicatario e non saranno opponibili alla Fondazione. Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

La sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il soggetto aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali ed alle condizioni sopra indicati e nella quale si espliciti espressamente che la polizza in questione copre anche la fornitura in esame alle condizioni sopra citate.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Ente, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 15 Disposizioni in materia di sicurezza - Rischi da interferenze

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Con riferimento al comma 3 del citato articolo, tali disposizioni non si applicano per i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi presenti nell'espletamento del contratto, e pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà svolgere direttamente sue azioni di direzione e sorveglianza.

In tal senso l'impresa aggiudicataria dovrà attuare tutte le misure di prevenzione e protezione individuate nel contenute nel DUVRI Preliminare e nell'allegato al DUVRI Preliminare (Allegato 6 e 6 bis) che, in linea di principio, si riferiscono alla valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture della Fondazione (degenti, utenti, visitatori).

In particolare al Ditta aggiudicataria si impegna ad istruire il proprio personale addetto in merito all'obbligo:

- d'osservanza scrupolosa delle regole, delle indicazioni igieniche di protezione imposte dalla Fondazione, dalla segnaletica appositamente installata, contenute nel DUVRI Preliminare e nei suoi allegati oltre che le vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro e a quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi generale della Fondazione;
- a recepire e far rispettare dai propri operatori le misure predisposte per il contrasto alle infezioni nell'attuale emergenza COVID-19, contenute nel documento “ALL-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-03 - Emergenza COVID”),
- di osservanza scrupolosa del divieto di accesso ai locali della Fondazione non interessati dall'appalto;

Si impegna inoltre:

- a verificare lo stato dei luoghi per individuare eventuali interferenze e segnalarle al Datore di lavoro della stazione appaltante in attuazione dell'art. 26 c. 2 DLgs n. 81/2008 ai fini dell'adeguamento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- a segnalare alla Fondazione, le eventuali interferenze individuate durante l'esecuzione del contratto;



Il personale della Ditta aggiudicataria è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dall'Amministrazione della Fondazione in relazione ai rischi legati ai luoghi di lavoro in cui si troverà ad operare.

La Ditta aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale che accede alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia munito di cartellino di riconoscimento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

15.1 Responsabile del coordinamento

Al fine di eliminare eventuali interferenze, nelle fasi di esecuzione del contratto che prevedono la presenza continuativa di personale della Ditta presso le strutture della Fondazione, tra gli operatori dell'impresa appaltatrice deve essere individuato un responsabile del coordinamento con il committente, ovvero con altre ditte appaltatrici. Potrà essere individuato come responsabile del coordinamento per gli aspetti legati alla salute/sicurezza il Responsabile definito dall'art. 21 della lettera d'invito.

Il nominativo del suddetto coordinatore va formalizzato:

1. al Direttore della S.C. per la quale verrà eseguita la fornitura;
2. al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per le informazioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 l'Impresa potrà fare riferimento in primis al Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione.

15.2 Piano Operativo di Sicurezza e Piano di Sicurezza Sostitutivo.

In considerazione della tipologia di attività proprie dell'appalto, non si reputa necessaria la predisposizione da parte dell'Impresa aggiudicataria del Piano Operativo per la Sicurezza (P.O.S.). L'Impresa aggiudicataria si impegna in ogni caso a fornire, se richiesto, al Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, informazioni sulla propria Valutazione dei Rischi.

15.3 Oneri per la sicurezza.

Non si sono rilevati rischi di natura interferenziale e pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0 (Zero).

Sono quantificabili come oneri per la sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, specificate nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. Tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e pertanto, **in linea di principio**, non si esclude la possibilità di segnalare da parte della Ditta aggiudicataria ulteriori voci quantificandone i relativi costi con motivazione pertinente.

Per il riconoscimento e l'eventuale liquidazione di tale oneri, la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di analizzarne il dettaglio, escludendo quelli che non saranno ritenuti pertinenti.

Art. 16 - Stipulazione del contratto

La Fondazione provvederà alle verifiche post-aggiudicazione e alla stipula di apposito contratto con le modalità previste dagli artt. 32 e 33, del D.Lgs. n. 50/2016.

A seguito del provvedimento di aggiudicazione, e prima della stipula del contratto di cui sopra, la ditta risultata aggiudicataria dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione:



- deposito cauzionale con le modalità di cui alla presente lettera d'invito;
- polizza di Responsabilità Civile con le modalità di cui alla presente lettera d'invito.

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi, a pena di nullità degli stessi, alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

Qualora la/le ditta/e aggiudicataria/e si rifiuti/si rifiutino di sottoscrivere anche uno solo dei contratti, potrà essere disposta la revoca dell'aggiudicazione. L'appalto potrà essere aggiudicato ad altra ditta in base alla graduatoria di gara.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e ad addebitarla alla ditta inadempiente con eventuali altri costi sostenuti e/o danni subiti.

Art. 17 - Spese contrattuali e registrazione

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2^a del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico dell'aggiudicatario.

Le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 18 - Variazione dell'entità della fornitura: estensione e riduzioni

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 19 - Inadempienze e penali

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali pattuiti con l'Ente, quest'ultimo si riserva di applicare, una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto del rispettivo contratto.

L'Ente provvederà a contestare le eventuali violazioni delle norme contrattuali e/o le inadempienze riscontrate, per iscritto e/o tramite fax e/o tramite e-mail, alla ditta affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni.

Entro tre giorni lavorativi la ditta è tenuta a giustificare l'inadempienza all'Ente per iscritto e/o tramite fax e/o tramite e-mail. Le giustificazioni verranno valutate e qualora non ritenute soddisfacenti, ad insindacabile giudizio dell'Ente, verrà applicata la penale sopra indicata.

L'importo delle note di addebito relative alle penali comminate verrà detratto dall'importo delle fatture in attesa di liquidazione. Qualora non sia possibile escutere le penali dalla fatturazione successiva, La Fondazione si riserva di procedere all'escussione del deposito cauzionale definitivo.

Le penali applicate non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

Art. 20 - Risoluzione di diritto del contratto

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:



- a) qualora il ritardo nella fornitura sia tale da rendere la stessa non più di interesse per la Fondazione;
- b) in caso di cessione della impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- c) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- d) mancato rispetto del disposto di cui all’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, in materia di cessione del credito
- e) qualora nel corso di validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99 o l’Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) della Regione Lombardia, aggiudicassero la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l’aggiudicatario non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;

La Fondazione recederà dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l’aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare, nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento dal contratto, qualora tramite la competente Prefettura, siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligata a comunicare alla Fondazione le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- qualora le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza rispettare le disposizioni dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis della legge medesima.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Si applica l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 per tutte le altre cause di risoluzione, termini e modalità della risoluzione stessa.

Art. 21 - Effetti della risoluzione del contratto

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dalla Fondazione.

In tale eventualità, la Fondazione avrà la facoltà di affidare ad altra Ditta l’esecuzione della fornitura, anche ricorrendo alla graduatoria formulata negli atti di gara. In caso di mancanza di graduatoria si procederà nei termini di legge.

La Ditta inadempiente risponderà di tutte le spese derivanti, nonché degli eventuali maggiori costi.

La Fondazione, per il recupero di tali maggiori spese avrà la facoltà di trattenere i crediti vantati dalla Ditta per il servizio svolto sino alla risoluzione del contratto.

L’esecuzione in danno non esimerà la Ditta aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge, per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

Art. 22 - Cauzione definitiva

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito in base all’importo netto di aggiudicazione.

La Ditta aggiudicatario dovrà versare alla Fondazione una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale al netto di IVA, secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione della fornitura, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1667 del Codice Civile.



La Ditta aggiudicataria, in possesso delle certificazioni richieste ai sensi del c. 7 art. 93 D.Lgs. 50/2016 potrà presentare una garanzia d'importo ridotto nelle misure ivi previste qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all'originale.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Fondazione. In tal caso l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversie.

Art. 23 - Cessione del contratto

Secondo quanto previsto dall'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106, comma 1 lett. d), del decreto citato.

Art. 24 - Cessione del credito

All'Impresa aggiudicataria è vietato procedere a cessione di credito senza parere favorevole della Fondazione ai sensi dell'art. 106, comma 13 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 - Responsabile

La ditta aggiudicataria dovrà indicare nome, qualifica e recapito del proprio Rappresentante Responsabile - nonché del suo sostituto, con identici poteri e obblighi, per i casi di assenza o impedimento del Responsabile - che avrà mansioni di interfaccia con la Fondazione e rappresenterà l'impresa aggiudicataria in tutte le fasi nella fornitura.

Art. 26 - Liquidazione e pagamenti

La ditta presenterà le fatture relative alla fornitura alla Struttura che l'Ente indicherà al momento della stipula del contratto.

La Fondazione, previa positiva verifica del contenuto tecnico – economico delle fatture predette effettuerà il pagamento a mezzo mandato a 60gg. data ricevimento fattura. Per quanto riguarda le disposizioni di cui al D. L. 231/2002, in merito agli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento, le stesse troveranno applicazione previa richiesta scritta da parte dell'impresa, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., per porre fine all'eventuale ritardo.

E' escluso ogni ulteriore risarcimento per danni maggiori e/o costi di recupero.

In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo per la ditta per venire meno ai propri impegni, ivi compreso l'addebito delle penali quando dovute che saranno



incamerate trattenendo gli importi dalla cauzione prestata o dalle fatture in pagamento.

L’Ente ha diritto di far valere direttamente i propri crediti, di qualsiasi natura essi siano, nei confronti dell’appaltatore, decurtando le competenze vantate dall’impresa

La ditta presenterà fattura elettronica

(<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm>) e sarà soggetta a split payment (per fatture non soggette a ritenuta d’acconto).

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- riferimento dell’ordine e/o data e numero provvedimento di aggiudicazione/presa d’atto, della comunicazione di inizio fornitura, data e atti del contratto se già stipulato;
- l’importo espresso in Euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente -IBAN - Codice CAB – ABI – ecc.);
- ogni altra indicazione utile.

Nel caso di RTI le fatture verranno liquidate a favore della capogruppo, previa presentazione delle fatture quietanzate intestate alle ditte associate.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Ente.

Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) relativa al presente appalto posta in essere dall’impresa aggiudicataria deve riportare il codice di gara (CIG) ad essa assegnato.

La ditta presenterà le fatture alla s.c. Risorse economico-finanziarie della Fondazione.

La Fondazione previa positiva verifica del contenuto tecnico – economico delle fatture predette effettuerà il pagamento a mezzo mandato a 60gg. data ricevimento fattura. Per quanto riguarda le disposizioni di cui al D. L. 231/2002, in merito agli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento, le stesse troveranno applicazione previa richiesta scritta da parte dell’impresa, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., per porre fine all’eventuale ritardo.

E’ escluso ogni ulteriore risarcimento per danni maggiori e/o costi di recupero.

In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo per la ditta per venire meno ai propri impegni, ivi compreso l’addebito delle penali quando dovute che saranno incamerate trattenendo gli importi dalla cauzione prestata o dalle fatture in pagamento.

La Fondazione ha diritto di far valere direttamente i propri crediti, di qualsiasi natura essi siano, nei confronti dell’appaltatore, decurtando le competenze vantate dall’impresa.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- riferimento dell’ordine e/o data e numero provvedimento di aggiudicazione/presa d’atto, della comunicazione di inizio fornitura, data e atti del contratto se già stipulato;
- l’importo espresso in Euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente -IBAN - Codice CAB – ABI – ecc.);
- ogni altra indicazione utile.

Nel caso di RTI le fatture verranno liquidate a favore della capogruppo, previa presentazione delle fatture quietanzate intestate alle ditte associate.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Ente.



Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) relativa al presente appalto posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il codice di gara (CIG) ad essa assegnato.

Relativamente all'emissione degli ordini, nel caso in cui durante la vigenza contrattuale dovesse verificarsi per la Fondazione il passaggio al nuovo sistema di emissione degli stessi mediante NECA, la ditta/ditte aggiudicataria dovrà adeguarsi alla nuova modalità operativa.

Art. 27 - Controversie

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione della presente lettera d'invito e/o del contratto, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite al Foro di Milano in via esclusiva.

Art. 28 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto espressamente dal presente Disciplinare e Capitolato Tecnico si rinvia alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 29 - Accesso agli atti e divieti di divulgazione

La Fondazione, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e in conformità a quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, garantiscono il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.

Art. 30 - Trattamento dati e informativa ex art. 13 – d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali)

La Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), informa che i dati personali dei collaboratori che operano per conto delle imprese concorrenti (o Consorzi), di cui verrà a conoscenza durante le attività inerenti la presente procedura, saranno trattati nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, e con le modalità in esso previste (analogo impegno dovrà essere garantito da parte delle imprese – o dei Consorzi – concorrenti). Gli interessati potranno rivolgersi in qualsiasi momento al Direttore della s.c. Provveditorato della Fondazione, in qualità di responsabile del trattamento, per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003.

L'acquisizione dei dati richiesti all'impresa/e (o Consorzio) é indispensabile per partecipare alla presente procedura e per instaurare il successivo rapporto contrattuale tra la/e ditta/e (o Consorzio) aggiudicataria/e e la Fondazione. I dati della/e impresa/e (o Consorzio) partecipante/i verranno gestiti e conservati in formato elettronico e cartaceo, esclusivamente per le operazioni necessarie ad assolvere obblighi e scopi inerenti le attività previste dalla presente procedura e dalla normativa vigente.

Restano salve le disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi previste dalla L. 241/1990.

Art. 31 - Responsabilità inerente al rilascio di dichiarazioni

La sottoscrizione delle dichiarazioni a firma dei legali rappresentanti dell'impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. La Fondazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità



delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Art. 32 - Patto di integrità dei contratti pubblici regionali

La ditta partecipante alla presente procedura si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR 1299 del 30.01.14 allegato al presente Disciplinare (Allegato 4) e recepito dalla Fondazione con Determinazione del Direttore Generale n. 69 del 14.03.14.

Il patto è visionabile altresì sul sito internet www.istitutotumori.mi.it.

Art. 33 - Codice di comportamento

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 34 - Disposizioni particolari

L'Impresa affidataria ha l'obbligo di comunicare alla Fondazione ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Ente di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

Per i pagamenti la Fondazione si impegna all'osservanza delle disposizioni previste dall'art.3, della L. n. 136 del 13/8/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Responsabile Unico del Procedimento – dott. Vito Ostello - Dirigente s.c. Provveditorato

Allegati alla presente lettera d'invito:

All. A Tabella fabbisogni

All. 1 Domanda di partecipazione

All. 2 Documento di Gara Unico Europeo – DGUE

All. 3 Dichiarazione sostitutiva

All. 4 Patto d'integrità

All. 5 Subappalto

Allegati sicurezza:

All. 6 DUVRI Preliminare

All. 6 bis Allegati al DUVRI Preliminare

ALL-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-03 - Emergenza COVID

Planimetria INT - Venezian. (rev. n° 0 del 20/04/2020)